

Trasporto di animali Prescrizioni

per equidi, animali ad unghia fessa e pollame

Il presente aiuto all'esecuzione è stato redatto dall'Associazione svizzera dei veterinari cantionali (ASVC) in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Si basa sui fondamenti della legislazione sulla circolazione stradale, sulle epizootie e sulla protezione degli animali e funge da aiuto per organi esecutivi e utenti.

Ulteriori indicazioni contenute in diverse informazioni tecniche dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sono consultabili al sito www.usav.admin.ch

Le basi giuridiche sono visibili a colpo d'occhio perché iscritte in riquadri.

Le spiegazioni delle basi giuridiche sono intese a uniformarne l'interpretazione.

Indice

1. Requisiti generali

- 1.1 Legislazione in materia di protezione degli animali
- 1.2 Legislazione sulle epizoozie

2. Requisiti specifici

- 2.1 posti allo speditore
- 2.2 posti al conducente
- 2.3 posti al destinatario

3 Veicoli per il trasporto di animali

- 3.1 Requisiti posti dalla legislazione sulle epizoozie
- 3.2 Requisiti posti dalla legislazione sulla circolazione stradale
- 3.3 Requisiti posti dalla legislazione in materia di protezione degli animali
- 3.4 Pulizia e disinfezione
- 3.5 Ripartizione del peso, sovraccarico

4 Contenitori di trasporto

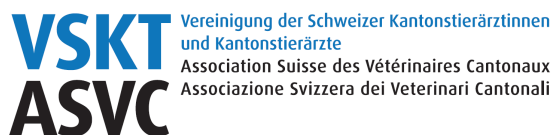
- 4.1 Requisiti posti dalla legislazione in materia di protezione degli animali
- 4.2 Contenitori per il trasporto di pollame

5 Indice analitico

6 Allegato 4 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (Spazio minimo)

Edito da:

Associazione svizzera dei veterinari cantonali



Versione:

1.0

Autorizzazione:

24 gennaio 2018/MJe

1. Requisiti generali

1.1 Legislazione in materia di protezione degli animali

Legge sulla protezione degli animali; (LPAn) RS 455

del 16 dicembre 2005

Art. 4 Principi (*trattamento degli animali*)

¹ Chi si occupa di animali deve:

- a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e
- b. nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.

Spiegazioni:

Chi si occupa di animali deve poter dimostrare di avere esperienza. Il trattamento degli animali include preparazione, conduzione, carico, trasporto, scarico e sistemazione degli animali.

Art. 15 Trasporti di animali (*principi*)

¹ I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

Spiegazioni:

Sono considerate inutili ritardi le interruzioni del viaggio che non sono assolutamente necessarie per l'animale e/o il conducente. In questo contesto va tenuto conto delle prescrizioni della legislazione in materia di circolazione stradale come ad esempio le condizioni dettate dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo.

Art. 32 Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni

² L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale.

Spiegazioni:

L'esecuzione della legislazione in materia di protezione degli animali è di competenza dei servizi specializzati cantonali.

Art. 33 Servizi specializzati cantonali

Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa.

Spiegazioni:

Il veterinario cantonale può dirigere uno o più servizi specializzati cantonali.

Art. 39 Diritto di accesso

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali; in tale funzione hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

Spiegazioni:

Nell'ambito dei controlli le autorità d'esecuzione, vale a dire gli organi di controllo dei servizi specializzati cantonali, hanno accesso a tutte le zone di detenzione degli animali. Ciò include anche l'accesso a tutte le unità di trasporto di animali e a tutte le strutture nelle quali vengono tenuti gli animali. In caso venga negato l'accesso e tenendo conto della proporzionalità, gli organi di controllo hanno il diritto di imporre il controllo.

Ordinanza sulla protezione degli animali; (OPAn) RS 455.1

del 23 aprile 2008

Art. 210 Organi esecutivi cantonali

Il veterinario cantonale dirige il servizio specializzato cantonale.

Spiegazioni:

L'esecuzione della legislazione in materia di protezione degli animali sul territorio cantonale è di competenza del veterinario cantonale. Il presente aiuto all'esecuzione serve a uniformare a livello sovracantonale l'esecuzione nell'ambito del trasporto di animali.

Art. 201 Organizzazione delle formazioni specialistiche

I servizi specializzati cantonali garantiscono la formazione e il perfezionamento degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale.

Spiegazioni:

La formazione e il perfezionamento dei collaboratori degli uffici della circolazione (servizi di controllo) e degli organi di polizia nell'ambito del diritto veterinario è di competenza del veterinario cantonale.



Art. 217 Trasporti di animali (controlli)

Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali siano controllati per campionatura.

Spiegazioni:

Gli organi esecutivi dei servizi veterinari possono effettuare i controlli in macelli, esposizioni o mercati. I controlli del trasporto di animali nella circolazione stradale vengono effettuati dagli organi di polizia nell'ambito dei controlli della circolazione.

1.2 Legislazione sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie; (LFE)

RS 916.40

del 1 luglio 1966

Art. 17 Trasporto di animali:

²Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di animali e di materie animali e sui mezzi usati a tale scopo.

Ordinanza sulle epizoozie; (OFE)

RS 916.401

del 27 giugno 1995

Art. 26 Sorveglianza del trasporto di animali

¹I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale.

Spiegazioni:

Il veterinario cantonale dirige la lotta alle epizoozie e predispone la sorveglianza e il controllo dei trasporti di animali. A questo scopo vengono eseguiti controlli in macelli, esposizioni e mercati nonché controlli della circolazione da parte della polizia.



2. Requisiti specifici

2.1 posti allo spedite

Ordinanza sulla protezione degli animali; (OPAn) RS 455.1

del 23 aprile 2008

Art. 151 Responsabilità dei detentori di animali

¹Il detentore responsabile dell'azienda da cui l'animale è trasportato deve:

- procurarsi anticipatamente i documenti necessari per il trasporto e la consegna affinché possano svolgersi rapidamente;
- annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali.

Spiegazioni:

Si tratta di documenti quali il certificato d'accompagnamento per animali ad unghia fessa, la dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile per la macellazione o l'attestato relativo all'impiego di medicinali e alla salute dell'animale in caso di cambiamento di detentore o macellazione di equidi.

Prima del trasporto, il detentore responsabile deve registrare e iscrivere tutte le indicazioni necessarie nel documento, nel caso degli animali ad unghia fessa nel certificato di accompagnamento.

Il detentore di animali si assume la responsabilità di tutte le informazioni fornite nel documento, anche se sono state iscritte da un collaboratore.

Certificato d'accompagnamento per animali ad unghia fessa:

- Ottenibile:
 - Disciplinato diversamente da cantone a cantone
(info: servizio veterinario cantonale)
 - www.usav.admin.ch (pdf online)

Dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile:

- Ottenibile:
 - Servizi veterinari cantionali
 - Aziende di macellazione
 - www.usav.admin.ch (pdf online)

Attestato in caso di cambiamento di detentore, equidi:

- Ottenibile:
 - Servizi veterinari cantionali
 - Passaporto per equidi (integrato nel passaporto)
 - www.usav.admin.ch

Attestato relativo all'impiego di medicinali e alla salute dell'animale per la macellazione di equidi:

- Ottenibile:
 - Servizi veterinari cantionali
 - Passaporto per equidi (integrato nel passaporto)
 - www.usav.admin.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

ORIGINAL

Begleiddokument für Klautiere
Das Begleiddokument ist ausschliesslich am Ausstellungsstag gültig.

1. Herkunftsbetrieb
TVD-Nr.:
Name, Vorname:
Adresse:
PLZ, Wohnort:

2.1 Tiere der Arten
☐ Schafe
☐ Schafenvild
☐ Neuweltlamellen (Lamas, Alpakas)
☐ Schweine zur direkten Schlachtung
Total Tiere:
Tierliste siehe Beilage

2.2 ☐ Rindvieh ☐ 100 Prozent ausserhalb der Schweiz ☐ Ziegen ☐ Übrige Schweine (Schweine, Ferkel, Mastpork)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV**

Gesundheitsmeldung für Hausgeflügel
(24h bis 72h vor der Schlachtung)

1. Herkunftsbetrieb
Name, Vorname:
Adresse:
PLZ, Ort:
TVD/BUR Nummer: Interne Nummer:
Telefon/Mobiltelefon:

2. Tierart
☐ Masthühner ☐ Legehennen ☐ Andere

Bestätigung über Arzneimitteleinsatz und Tiergesundheit bei Halterwechsel
Die unterzeichnete Person bestätigt hiermit, dass der Equide mit der UELN:
* Bei Tieren, die keine UELN haben, muss die Herdbuch-Nr., die Chip-Nr. oder eine andere Identifikationsnummer angegeben werden.
☐ Innerhalb der letzten 10 Tage weder krank war noch sich verletzt hat oder verunfallt ist;
☐ Innerhalb der letzten 10 Tage weder krank war noch sich verletzt hat oder verunfallt ist, falls diese Angaben nicht durch Ankreuzen bestätigt werden können, müssen eine Kopie des Behandlungsjournals beigelegt oder die folgenden Angaben gemacht werden:
☐ Der Equide war innerhalb der letzten 10 Tage krank, verletzt oder verunfallt.
Art der Krankheit/der Verletzung:
☐ Der Equide wurde mit Arzneimitteln behandelt, deren Absetzfristen noch nicht abgelaufen sind.
☐ Der Equide erhielt Futtermittel mit Wirkstoffen, die im Fleisch Rückstände in unzulässigen Konzentrationen verursachen können.
Datum der Behandlung / Verletzung:
Medikamente / Futtermittel:
Name und Adresse des Tierhalters (in Blockschrift):
TVD-Nr. der Tierhaltung: Ort und Datum: Unterschrift:

Bestätigung über Arzneimitteleinsatz und Tiergesundheit bei der Schlachtung
Attestato relativo a l'impiego di medicinali e alla salute dell'animale per la macellazione
Attestato relativo all'impiego di medicinali e alla salute dell'animale per la macellazione
Die unterzeichnete Person bestätigt hiermit, dass der in diesem Pass beschriebene Equide mit der UELN:
* Bei Tieren, die keine UELN haben, muss die Herdbuch-Nr., die Chip-Nr. oder eine andere Identifikationsnummer angegeben werden.
☐ gesund ist und innerhalb der letzten 10 Tage weder krank noch verletzt war;
L'equide est en bonne santé et n'a pas été malade ni accidenté au cours des dix derniers jours;
L'equide è sano e non è stato ammalato né ferito durante negli ultimi dieci giorni;
☐ alle Absetzfristen nach einer eventuellen Behandlung mit Arzneimitteln abgelaufen sind;
L'equide a été traité avec des médicaments, tous les délais d'attente sont écoulés;
L'equide è stato trattato con medicinali, tutti i termini d'attesa sono ancora scaduti;
☐ keine Futtermittel mit Wirkstoffen in Mengen erhalten hat, die im Fleisch Rückstände in unzulässigen Konzentrationen verursachen können;
L'equide n'a pas consommé d'aliments contenant des substances actives susceptibles de laisser des résidus dépassant les concentrations autorisées dans la viande;
L'equide non è stato alimentato con alimenti contenenti sostanze attive che possono produrre residui nella carne in concentrazioni inammissibili;
Falls diese Angaben nicht durch Ankreuzen bestätigt werden können, müssen die folgenden Angaben gemacht werden:
Si ces données ne peuvent pas être confirmées en cochant les cases correspondantes, les informations suivantes doivent être fournies:
Se queste informazioni non possono essere confermate, si deve indicare quanto segue:
☐ Der Equide war innerhalb der letzten 10 Tage krank oder verunfallt;
L'equide a été malade ou accidenté durant les dix derniers jours;
L'equide è stato ammalato, ferito o ferito durante negli ultimi dieci giorni;
Art der Krankheit/der Verletzung / Type de maladie/accident / Tipo di malattia/fortunio:
☐ Der Equide wurde mit Arzneimitteln behandelt, deren Absetzfristen noch nicht abgelaufen sind;
L'equide a été traité avec des médicaments dont le délai d'attente n'est pas encore écoulé;
L'equide è stato trattato con medicinali i cui termini d'attesa non sono ancora scaduti;
Angabe der Absetzfristen / Indication des délais d'attente / Termini d'attesa:
☐ Der Equide erhielt Futtermittel mit Wirkstoffen, die im Fleisch Rückstände in unzulässigen Konzentrationen verursachen können;
L'equide a consommé des aliments contenant des substances actives susceptibles de laisser des résidus dépassant les concentrations autorisées dans la viande;
L'equide è stato foraggiato con alimenti contenenti sostanze attive che possono produrre residui nella carne in concentrazioni inammissibili;
Angabe der Wirkstoffe / Données sur les substances actives / Sostanze attive:

Legge sulle epizootie; (LFE)**RS 916.40**

del 1 luglio 1966

Art. 15 Certificato d'accompagnamento (rilascio)

¹Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l'azienda, il detentore emette un certificato d'accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell'animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d'accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizootie, le derrate alimentari e l'agricoltura. Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale

Spiegazioni:

L'originale del certificato di accompagnamento compilato per intero accompagna l'animale o gli animali fino alla loro destinazione. Si può trattare di un certificato di accompagnamento stampato o compilato a mano.

Singole correzioni o modifiche del certificato di accompagnamento possono essere effettuate unicamente dall'emittente stesso o su sua istruzione.

Il certificato di accompagnamento è considerato un documento ai sensi dell'art. 110 CP

Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica. (CP art. 110 cpv. 5)

Il detentore di animali deve registrare le indicazioni necessarie correttamente e completamente e firmare.

Le spiegazioni in merito sono riportate sul retro dei documenti, in caso dei formulari elettronici a pagina 4. (www.usav.admin.ch)

A: Esempi di cosa è permesso:

- *Il conducente può modificare nel certificato di accompagnamento il numero degli animali caricati, se questo è quanto vuole il detentore di animali o la persona responsabile. La modifica deve essere confermata da un visto.*
- *Il conducente nota che nel certificato di accompagnamento al punto 5 manca la conferma ✖ indicante che gli animali non sono malati. Se è nelle intenzioni del detentore di animali o della persona responsabile, il conducente può apporre una ✖ nel relativo campo. La modifica deve essere confermata da un visto.*
- *Il conducente può ad esempio registrare nel certificato di accompagnamento che un animale è malato o ferito, se se ne accorge al momento del carico e questo è quanto vuole il detentore di animali o la persona responsabile. La modifica deve essere confermata da un visto.*

B Esempi di cosa non è permesso:

- *Qualcuno aggiunge un ulteriore marchio auricolare senza che il detentore di animali o la persona responsabile lo sappiano e lo vogliano.*
- *Il detentore di animali o la persona responsabile mette una ✖ al punto 5 malgrado l'animale o gli animali non adempiano alle condizioni richieste (non malati e nessun medicamento somministrato).*
- *Il detentore di animali o la persona responsabile inserisce consapevolmente una data sbagliata. Il trasporto di animali avviene in un giorno diverso da quello annotato nel certificato di accompagnamento.*

Ordinanza sulle epizoozie; (OFE)**RS 916.401**

del 27 giugno 1995

Art. 12 Certificato di accompagnamento (*rilascio*)

¹Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrica di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia.

Spiegazioni:

L'originale del certificato di accompagnamento compilato per intero accompagna l'invio di animali. Non sono ammesse copie o copie carbone. I certificati di accompagnamento devono essere conservati per tre anni. Ciò vale per i certificati di accompagnamento originali degli animali ricevuti e per le copie dei certificati di accompagnamento degli animali inviati.

Ulteriori indicazioni sul certificato di accompagnamento: www.usav.admin.ch > Trasporto di animali > Documenti di accompagnamento

Ordinanza sulla protezione degli animali; (OPAn) RS 455.1

del 23 aprile 2008

Art. 155 Selezione degli animali (*idoneità al trasporto*)

¹Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.

²Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali indeboliti possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali. Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni.

Spiegazioni:

Prima del trasporto, il detentore di animali e il conducente devono controllare ogni animale alla ricerca di ferite o malattie evidenti. Ciò indipendentemente dal fatto che il trasporto avvenga per motivi privati o commerciali.

Per valutare l'idoneità al trasporto, prima di caricare gli animali il detentore di animali deve informare il conducente su eventuali malattie o ferite esternamente non visibili.

Ulteriori indicazioni sull'idoneità al trasporto: www.usav.admin.ch > Trasporto di animali > Requisiti > Ulteriori informazioni (Informazioni tecniche - Protezione degli animali)

Art. 156 Preparazione degli animali

¹Gli animali devono essere adeguatamente preparati al trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.

Spiegazioni:

A dipendenza del tipo di detenzione e di trasporto la preparazione comprende, tra l'altro, l'applicazione della cavezza per gli animali condotti o la separazione dal gregge per quelli liberi.

Esempio di un dispositivo di cattura per gli animali della specie bovina adatto al trattamento, alla preparazione al trasporto e al carico di animali liberi ma anche di animali legati.



Esempio di un dispositivo di cattura per il bestiame minuto adatto al trattamento, alla preparazione al trasporto e al carico di bestiame minuto.



2.2 posti al conducente

Legge sulla protezione degli animali; (LPAn) RS 455

del 23 aprile 2008

Art. 15 Trasporti di animali / Principi (tempo di percorrenza)

¹I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. Il trasporto non deve durare più di sei ore a partire dal punto di carico. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Spiegazioni:

Chi trasporta animali deve pianificare il trasporto in modo tale che tutte le prescrizioni legali possano essere applicate. Il tempo di percorrenza non corrisponde al tempo di trasporto. Il tempo di percorrenza si riferisce al tempo durante il quale le ruote girano e corrisponde al tempo di guida del conducente.



Fonte: www.presettext.com



Fonte: www.mobatime.ch

Esempio di un trasporto:

Durata del trasporto 3 ore 45 min	Carico 15 min	Viaggio 120 min	Pausa 15 min	Viaggio 60 min	Scarico 15 min
Durata del lavoro dell'autista 3 ore 30 min					
Tempo di trasporto degli animali 3 ore 45 min					
Tempo di guida dell'autista 3 ore					
Tempo di percorrenza degli animali 3 ore					

Ordinanza sulla protezione degli animali; (OPAn) RS 455.1

del 23 aprile 2008

Art. 165 Mezzi di trasporto (soste)

²I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, se hanno accesso all'acqua e, se necessario, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

Spiegazioni:

Gli animali devono essere trasportati dal luogo di carico alla destinazione possibilmente senza interruzioni e inutili ritardi.

Il conducente deve essere sempre in grado di dimostrare agli organi di controllo i tempi di sosta e i tempi di percorrenza.

Se gli animali vengono tenuti nel mezzo di trasporto durante soste di più di quattro ore, devono avere a disposizione superfici sufficienti (dimensioni minime di detenzione di cui all'allegato 1 OPAn) e avere accesso ad acqua ed eventualmente foraggio. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

Art. 152 Responsabilità degli autisti**¹L'autista deve:**

- e. al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati al macello, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto.**

Spiegazioni:

È obbligo del conducente, e non dello spedite o del destinatario, registrare il tempo di percorrenza e la durata del trasporto.

Nel trasporto di animali a unghia fessa, a tale scopo si può utilizzare il certificato di accompagnamento. Le informazioni riguardanti il tempo di percorrenza e la durata del trasporto possono essere registrate anche separatamente, devono però accompagnare l'animale o l'invio di animali durante tutto il trasporto fino alla destinazione.

Se un mezzo di trasporto viene consegnato con gli animali o se gli animali vengono trasportati, il conducente conclude il tempo di percorrenza e la durata del trasporto con i dati richiesti. Il prossimo conducente riprende il trasporto ed è responsabile della registrazione delle indicazioni necessarie.

Se animali ad unghia fessa vengono trasportati all'interno dell'azienda, ad esempio da una stalla all'altra con lo stesso numero BDTA oppure dalla stalla ad un pascolo proprio, non è necessario nessun certificato di accompagnamento e anche il tempo di percorrenza e la durata del trasporto non devono essere registrati.

Per ragioni di trasparenza verso gli organi di controllo può essere più semplice registrare il tempo di percorrenza e la durata del trasporto, rispettivamente redigere un certificato di accompagnamento completo e portarlo con sé.

Esempio: trasporto dall'azienda detentrica di animali all'azienda di macellazione

7. Angaben zu den Fahrzeiten (TSchG Art. 15, TSchV Art. 152 Abs. 1 Bst. e und Art. 152a)						
	Bedingungen Art. 152a ¹	Beladezeit Std. und Min.	Entladezeit Std. und Min.	Fahrzeit Std. und Min.	Kontrollschild Nummer	Unterschrift Fahrer / FahrerIn
1. Transport	☐ erfüllt	07:15	08:00	40 min	AN 1234	M. Huber
2. Transport	☐ erfüllt					
3. Transport	☐ erfüllt					

© MJe

☒ Zutreffendes ankreuzen Auflage 2015 Erläuterungen auf der Rückseite

Esempio: trasporto dall'azienda detentrica di animali all'azienda di macellazione passando per il mercato del bestiame

7. Angaben zu den Fahrzeiten (TSchG Art. 15, TSchV Art. 152 Abs. 1 Bst. e und Art. 152a)						
	Bedingungen Art. 152a ¹	Beladezeit Std. und Min.	Entladezeit Std. und Min.	Fahrzeit Std. und Min.	Kontrollschild Nummer	Unterschrift Fahrer / FahrerIn
1. Transport	☐ erfüllt	06:30	08:30	1:45 Std	3A 10023	Jakob Satter
2. Transport	☐ erfüllt	09:40	13:45	3:30 Std	BE 6789	M. Meier
3. Transport	☐ erfüllt					

© MJe

☒ Zutreffendes ankreuzen Auflage 2015 Erläuterungen auf der Rückseite

Esempio: trasporto a destinazione con due trasborti

7. Angaben zu den Fahrzeiten (TSchG Art. 15, TSchV Art. 152 Abs. 1 Bst. e und Art. 152a)						
	Bedingungen Art. 152a ¹	Beladezeit Std. und Min.	Entladezeit Std. und Min.	Fahrzeit Std. und Min.	Kontrollschild Nummer	Unterschrift Fahrer / FahrerIn
1. Transport	☐ erfüllt	06 45	07 30	45	TQ 9876	Hans Huber
2. Transport	☐ erfüllt	07.30	09.15	1.25 Std	SZ 4567	Peter Müller
3. Transport	☐ erfüllt	09 30	12 05	2 h 30 Min	AG 1020	X. Vogel

© MJe

☒ Zutreffendes ankreuzen Auflage 2015 Erläuterungen auf der Rückseite

Art. 152a Durata autorizzata del trasporto (tempo di trasporto)

¹La durata autorizzata del trasporto, compreso il tempo di percorrenza, è di otto ore.

²Il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto inizia da capo dopo una sosta se:

- la sosta dura oltre due ore;
- durante la sosta gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, hanno accesso all'acqua e, se necessario, al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie; e
- le condizioni climatiche sono adeguate alle esigenze degli animali.

Spiegazioni:

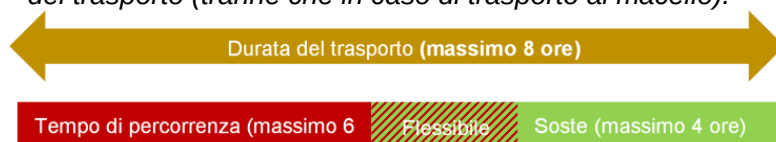
Tra il momento del carico degli animali e quello dello scarico il conducente è responsabile dei tempi di percorrenza e di trasporto.

Gli animali possono restare per al massimo 8 ore nel mezzo di trasporto. Anche se per definizione il tempo di percorrenza può essere di al massimo 6 ore e il tempo di sosta può essere di al massimo 4 ore, **il tempo di trasporto non può superare le 8 ore complessive**.

Se gli equidi durante la sosta vengono cavalcati, portati o fatti muovere in un altro modo, il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto ammessi dopo il carico riparte da zero.

Esempi:

- Degli animali ad unghia fessa vengono trasportati e scaricati in un'azienda (azienda detentrica di animali, mercato, esposizione o simili). Se l'azienda presenta le condizioni per la stabulazione di cui all'art. 152a OPAn e la sosta dura più di due ore, il calcolo di tempo di percorrenza e durata del trasporto ricomincia da zero. Se la sosta degli animali ad unghia fessa dura meno di due ore o se le infrastrutture presenti non adempiono alle condizioni citate, allora la sosta è parte della durata del trasporto massima ammessa di non più di 8 ore.
- Se equidi (animali della specie equina) vengono trasportati a una destinazione temporanea con l'intenzione di essere poi riportati all'azienda di provenienza vale quanto segue:
 - se li vengono scaricati, cavalcati, portati o fatti muovere in un altro modo, il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto ammessi dopo il carico riparte da zero;
 - per gli equidi non è necessario registrare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto (tranne che in caso di trasporto al macello).



Esempio: trasporto dall'azienda detentrica di animali all'azienda di macellazione, passando per il mercato del bestiame, con sosta

7. Angaben zu den Fahrzeiten (TSchG Art. 15, TSchV Art. 152 Abs. 1 Bst. e und Art. 152a)

	Bedingungen Art. 152a ¹	Beladezeit Std. und Min.	Entladezeit Std. und Min.	Fahrzeit Std. und Min.	Kontrollschild Nummer	Unterschrift Fahrer / FahrerIn
1. Transport	☐ erfüllt	05:30	08:30	2:45 Std.	GR 9876	Kaspar Flatsch
2. Transport	☒ erfüllt	10:45	13:45	3 Std.	SG 6789	Hans Huber
3. Transport	☐ erfüllt					

© MJe

☒ Zutreffendes ankreuzen

Auflage 2015

Erläuterungen auf der Rückseite

Ulteriori informazioni su tempi di percorrenza, soste, durata del trasporto per i trasporti di animali da reddito: www.usav.admin.ch > Trasporto di animali > Requisiti > Ulteriori informazioni (Informazioni tecniche - Protezione degli animali)

Art. 157 Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto (competenza)

¹**Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.**

²**Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeverì e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.**

Spiegazioni:

Una persona è competente se ha conseguito un diploma professionale specialistico o se ha acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'accudimento degli animali da trasportare sotto la guida e la supervisione di uno specialista.

Deve inoltre avere la pratica necessaria per quel che riguarda il guidare, condurre, caricare e scaricare animali.

Chi non ha seguito una formazione professionale specialistica può acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie in corsi riconosciuti.

Nei singoli casi è il competente servizio specializzato cantonale a decidere a quali condizioni si possa riconoscere la competenza a una persona.

Con istruzione sufficiente si intendono in particolare istruzioni mirate sull'accudimento di un singolo animale o di un gruppo di animali.

L'accudimento a regola d'arte durante il trasporto deve essere garantito, in particolare in caso di eventi speciali come panne, code ecc.

Ulteriori informazioni sui requisiti per le persone che trasportano animali:
www.usav.admin.ch > Trasporto di animali > Requisiti > Ulteriori informazioni (Informazioni tecniche - Protezione degli animali)

Le persone con i seguenti diplomi professionali specialistici sono di massima considerate competenti:

- Veterinario con diploma med. vet.
- Agricoltore con AFC
- Avicoltore con AFC
- Professionista del cavallo con AFC
- Macellaio-salumiere, indirizzo produzione con AFC

Anche le persone con le seguenti esperienze o formazioni ed esami specifici sono considerate competenti (esempi):

- Detentori di animali con provata esperienza professionale pluriennale
- Cavalieri o cocchieri con licenza o brevetto
- Chi ha frequentato corsi riconosciuti dai servizi specializzati cantonali

Legge sulla protezione degli animali; (LPAn) RS 455

del 23 aprile 2008

Art. 15 Trasporti di animali (*formazione e formazione continua*)

²Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di formazione e di formazione continua del personale a cui è affidato il trasporto professionale di animali.

Spiegazioni:

Le persone che trasportano a titolo professionale animali devono aver conseguito una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP trasporto di animali).

L'Associazione svizzera negozianti di bestiame (ASNB), in collaborazione con l'Associazione Svizzera dei Trasportatori stradali ASTAG, offre formazioni e formazioni continue per la FSNP trasporto di animali che soddisfano i requisiti e sono riconosciute dall'USAV e dall'ASVC.

Ordinanza sulla protezione degli animali; (OPAn) RS 455.1

del 23 aprile 2008

Art. 150 Formazione e formazione continua (*personale impiegato nel trasporto di bestiame*)

¹Nelle imprese di trasporto e di commercio di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.

²Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e alla formazione continua dei collaboratori.

Spiegazioni:

Il termine «a titolo professionale» sarà spiegato in seguito (pagina 16).

Art. 190 Obbligo di formazione continua

²Devono seguire un corso di formazione continua per almeno un giorno sull'arco di tre anni:

- a. gli autisti delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, ad esempio un agente di trasporto o un membro della direzione;

Spiegazioni:

L'Associazione svizzera negozianti di bestiame ASNB, in collaborazione con l'Associazione Svizzera dei Trasportatori stradali ASTAG, offre le formazioni riconosciute dall'Associazione svizzera dei veterinari cantonali ASVC.

Attestato di formazione e formazione continua:

Chi trasporta animali a titolo professionale deve sempre poter dimostrare le formazioni e le formazioni continue effettuate. A tal scopo gli organizzatori di formazioni ASNB/ASTAG mettono a disposizione un attestato di formazione dal formato di carta di credito.

Aus- und Weiterbildung FBA Tiertransport		SPECIMEN	
1 Muster	4b aktiv	1 Name – Nom	 Schweizer Nutztiertransportverband Association suisse des transporteurs ruraux Associazione svizzera dei trasportatori rurali
2 Hans	(Klauentiere, Geflügel, Pferde)	2 Vorname – Prénom,	
3a 1234 Musterhausen	3c Schweiz	3a Plz, Wohnort, Kanton	
3b 01.01.1900 Bern		3b Geburtsdatum, Heimatort	Sig. Ruedi Matti
4a FBA 01.01.2017	4c 08/0040 (ASTAG/SVV)	3c Heimatland	 Schweizerischer Veterinärverband Association suisse des vétérinaires Associazione svizzera dei veterinari
5a 000123456789003	5b 000123456789003	4a Gültig ab (Datum FBA Tiertransport)	
		4b Status (aktiv / provisorisch) / Tiergruppe	
6 Weiterbildung bis : 31.12.2020		4c BLV Bewilligungsnummer	Sig. Peter Bosshard
Fachspezifischen, berufsunabhängigen Ausbildung Viehhandels- und Tiertransportpersonal gemäss Art. 150, Art. 190 und Art 197 TSchV	Barcode Ausweisnummer	5a Führerausweisnummer	
		5b Ausweisnummer	
		6 Weiterbildungspflicht erfüllt bis	

Attestato di formazione per i trasportatori in formazione:

I trasportatori che stanno assolvendo una formazione FSNP trasporto di animali sono autorizzati a effettuare trasporti di animali a titolo professionale alle seguenti condizioni:

- Dimostrazione della formazione pratica di cui all'art. 7 dell'ordinanza sulla formazione in protezione degli animali (RS 455.109.1).
- Dimostrazione dell'iscrizione al corso FSNP teorico dell'organizzatore dei corsi ASNB/ASTAG. Il corso deve essere seguito e terminato al più tardi entro un anno dalla conclusione della formazione pratica.
- Autorizzazione del servizio veterinario cantonale competente (sede dell'azienda di trasporti).
- L'autorizzazione al trasporto a titolo professionale di animali vale al massimo fino a un mese dopo il corso teorico previsto e non può essere prolungata.

I trasportatori di animali in formazione che trasportano animali professionalmente devono poter presentare la relativa autorizzazione. L'organizzatore dei corsi ASNB/ASTAG mette a disposizione un'attestazione limitata nel tempo dal formato di carta di credito come certificato provvisorio di formazione

Bildungsnachweis FBA Tiertransport in Ausbildung		SPECIMEN	
1 Muster	4b provisorisch /	1 Name	 Schweizerischer Nutztiertransportverband Association suisse des transporteurs ruraux Associazione svizzera dei trasportatori rurali
2 Hans	(Klauentiere, Geflügel, Pferde)	2 Vorname	
3a 1234 Musterhausen	3c Schweiz	3a Plz, Wohnort, Kanton	
3b 01.01.1900 Bern		3b Geburtsdatum, Heimatort	Sig. Ruedi Matti
4a 01.09.2017	4c 08/0040 (ASTAG/SVV)	3c Heimatland	 Schweizerischer Veterinärverband Association suisse des vétérinaires Associazione svizzera dei veterinari
5a 000123456789003	5b 000123456789003	4a Datum der Ausstellung :	
		4b Status (aktiv / provisorisch) / Tiergruppe	
6 Gültig bis : 31.08.2018		4c BLV Bewilligungsnummer	Sig. Peter Bosshard
Fachspezifischen, berufsunabhängigen Ausbildung Viehhandels- und Tiertransportpersonal gemäss Art. 150, Art. 190 und Art 197 TSchV	Barcode Ausweisnummer	5a Führerausweisnummer	
		5b Ausweisnummer	
		6 Provisorischer Ausweis ist gültig bis	

Art. 2 a titolo professionale:

³Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

- a. **a titolo professionale:** commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la contropre-stazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro;

Spiegazioni:

Per la definizione di «a titolo professionale» di un trasporto di animali è decisiva l'INTENZIONE con cui esso viene effettuato.

Un trasporto di animali è a titolo professionale se viene effettuato da un'azienda di commercio di bestiame o da un'azienda trasportatrice. I trasporti da parte di privati sono considerati essere a titolo professionale quando vengono effettuati per terzi e con lo scopo di ricevere un indennizzo o una contropartita per il trasporto.

Ulteriori informazioni sui requisiti per le persone che trasportano animali:
www.usav.admin.ch > Trasporto di animali > Requisiti > Ulteriori informazioni (Informazioni tecniche - Protezione degli animali)

I seguenti trasporti di animali sono considerati essere a titolo professionale e presuppongono dunque formazione e formazione continua corrispondenti:

- I trasporti di animali vengono effettuati da privati o aziende dietro compenso o contropartita, sotto forma di assunzione dei costi o altre prestazioni.

I seguenti trasporti di animali non sono a titolo professionale:

- Animali ad unghia fessa e pollame della propria azienda trasportati dal detentore di animali (impiegato) o da chi li accudisce.
- Equidi (animali della specie equina) che vengono trasportati dal detentore di animali (impiegato) o da chi li accudisce (cavaliere/cocchiere).
- Trasporto da parte di terzi, se il conducente non intende ricevere o non riceverà un indennizzo o una contropartita per il trasporto.

Esempi:

- Un detentore di animali o una persona che li accudisce trasferisce animali propri e prende con sé anche animali di una terza persona.
 - Un detentore di animali porta uno o più dei suoi animali a un'esposizione, un mercato, al pascolo estivo o al macello e prende con sé uno o più animali di una terza persona.
 - Un detentore di animali porta uno o più dei suoi cavalli a una destinazione e prende con sé anche uno o più cavalli di una terza persona.
- Un conducente trasferisce uno o più animali e il passeggero è il detentore di animali o la persona che li accudisce.
 - La persona che accudisce gli animali non sa o non può guidare il veicolo perché non ha la patente e si assume la responsabilità dell'accudimento durante il trasporto di animali.

Art. 152 Responsabilità (degli autisti)

¹L'autista deve:

- a. accertarsi che siano disponibili i documenti necessari;**
- b. dopo aver caricato gli animali, effettuare il trasporto con riguardo e senza inutili ritardi;**
- c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto;**
- d. comunicare immediatamente al destinatario l'arrivo degli animali.**

²L'autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'accudimento degli animali.

Spiegazioni:

Durante il trasporto il conducente è responsabile, dalla rampa al momento del carico nel veicolo fino all'uscita dalla rampa al momento dello scarico, della detenzione e dell'accudimento degli animali che si trovano nel veicolo.

Art. 157 Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto (bestiame lattifero in lattazione)

⁴Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.

Spiegazioni:

Nell'arco di 24 ore, il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte e conformemente allo stadio di lattazione. Il trasporto e le soste devono essere organizzati in modo corrispondente.

Art. 161 Guida

¹La guida deve essere rispettosa degli animali.

Spiegazioni:

Accelerazioni inutilmente rapide o frenate e manovre brusche impauriscono o terrorizzano gli animali, e possono perdere l'equilibrio. Il rischio di ferimenti aumenta. Lo stile di guida contribuisce molto alla qualità del trasporto.

Art. 170 Trasporti internazionali (autorizzazione)

¹Le imprese che trasportano animali da e verso l'estero a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.

²L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'impresa dimostra di soddisfare i requisiti relativi all'attrezzatura tecnica dei mezzi di trasporto e alla formazione dei collaboratori.

³L'autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.

⁴Le imprese con sede commerciale in un Paese membro dell'Unione europea devono presentare, su richiesta, un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di detto Paese.

⁵Ogni partita di animali deve essere accompagnata da una copia dell'autorizzazione.

Spiegazioni:

Nel caso dei trasporti di animali oltrefrontiera, deve essere considerata anche la legislazione straniera in materia. All'interno dell'UE si tratta in particolare del regolamento CE 1/2005 (Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto). La responsabilità per il rispetto delle norme è del conducente o dell'impresa di trasporto. Perciò si raccomanda di informarsi sulle prescrizioni presso le autorità straniere prima di effettuare il trasporto.

Un'impresa di trasporto svizzera che esporta all'estero o importa in Svizzera animali a titolo professionale necessita della relativa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario cantonale ai sensi dell'art. 170 OPAn e delle prescrizioni del regolamento CE 01/2005. Per tempi di trasporto fino a 8 ore si tratta dell'autorizzazione di tipo 1, per tempi di trasporto di più di 8 ore dell'autorizzazione di tipo 2 con requisiti supplementari per il veicolo.

Alle persone che vogliono partecipare con cavalli (equidi) ad es. a tornei, ritiri, corse, ecc. si raccomanda di informarsi per tempo sulle disposizioni legali in vigore nel Paese in cui si svolge la manifestazione. Se le autorità straniere locali classificano il trasporto secondo la legislazione europea come essere a titolo professionale, è necessaria la relativa autorizzazione del servizio veterinario cantonale competente anche se il trasporto secondo il diritto svizzero non è considerato essere a titolo professionale e non necessita quindi di un'autorizzazione corrispondente (cfr. art. 170 cpv. 1 OPAn).

L'autorizzazione secondo il diritto UE è abbinata a un attestato di formazione. Per ottenerlo di regola basta frequentare un corso di un giorno come quello offerto dall'ASNB. In ogni caso si devono richiedere e rispettare le disposizioni in vigore alla destinazione estera, in particolare per quel che riguarda la forma richiesta dell'attestato di formazione.

Autorizzazioni per il trasporto di animali all'estero:

Certificato di idoneità:
Conducente
Tipo 1 e tipo 2

Autorizzazione:
Impresa di trasporto
Tipo 1 e tipo 2

Certificato:
Mezzo di trasporto stradale
Tipo 2

2.3 posti al destinatario

Ordinanza sulla protezione degli animali; (OPAn) RS 455.1

del 23 aprile 2008

Art. 153 Responsabilità (*destinatari*)

¹Il destinatario, insieme con l'autista, deve scaricare senza indugio gli animali al loro arrivo e, se necessario, in considerazione dei disagi subiti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.

Spiegazioni:

I destinatari possono essere sia aziende detentrici di animali nonché esposizioni, mercati o aziende di macellazione.

Consegna al mercato:

Gli animali vengono consegnati, scaricati, messi per breve tempo nelle stalle e di nuovo trasportati via.



Consegna all'azienda di macellazione:

Gli animali vengono consegnati, scaricati e messi in stalla fino alla macellazione.



3. Veicoli per il trasporto di animali

3.1 Requisiti posti dalla legislazione sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie; (LFE)

RS 916.40

del 1 luglio 1966

Art. 17 Trasporto di animali

²Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di animali e di materie animali e sui mezzi usati a tale scopo.

Ordinanza sulle epizoozie; (OFE)

RS 916.401

del 27 giugno 1995

Art. 25 Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali (autorizzazione)

¹I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto.

Spiegazioni:

Con il termine «mezzo di trasporto» si intendono i veicoli e i dispositivi di trasporto collegati al veicolo.

L'autorizzazione deve essere registrata nella licenza di circolazione con la menzione «trasporto regolare di animali ad unghia fessa» eventualmente con l'aggiunta «bestiame grosso» o «bestiame minuto». Per l'autorizzazione vengono controllati unicamente punti rilevanti ai fini della protezione dalle epizoozie di cui all'art. 25 dell'OFE per il trasporto di animali ad unghia fessa. I requisiti dell'OPAn non vengono controllati né attestati.

Fondo impermeabile con pareti resistenti agli spruzzi d'acqua.



3.2 Requisiti posti dalla legislazione sulla circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale; (ONC)

RS 741.11

del 13 novembre 1962

Art. 74 Trasporto di animali (escrezioni)

¹Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all'esterno. Se necessario, il pavimento dev'essere coperto di materiale sufficientemente assorbente.

Spiegazioni:

In generale, da nessun veicolo che trasporta animali possono fuoriuscire escrementi o stame.

In caso di pavimento integro e di stame sufficiente non è possibile che gli escrementi solidi e liquidi degli animali fuoriescano dal veicolo. Se gli escrementi o lo stame fuoriescono dal veicolo viene infranto anche l'art. 25 OFE.

Art. 74 Trasporto di animali (iscrizione per i trasporti regolari)

²I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di animali ad unghia fessa e ungulati soltanto se autorizzati a tale scopo come da iscrizione nella licenza di circolazione. Le pareti sino all'altezza prescritta e il pavimento devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all'esterno.

⁴Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie e dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.

Spiegazioni:

La menzione nella licenza di circolazione attesta che le autorità d'immatricolazione hanno verificato (segnatamente per negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali) i requisiti posti al veicolo per il trasporto regolare di animali ad unghia fessa di cui all'art. 25 OFE (fondo impermeabile e pareti resistenti agli spruzzi d'acqua fino all'altezza prescritta). Per gli ungulati (cavalli, asini, muli e bardotti) l'OFE non prevede requisiti in merito. La legislazione in materia di circolazione stradale per gli ungulati prevede requisiti meno severi in materia di impermeabilità dei veicoli (si deve evitare di insudiciare le strade).

Informazioni al riguardo dell'Ufficio federale delle strade (USTRA):

In linea di principio, l'esecuzione delle prescrizioni della legislazione sulla circolazione stradale per i veicoli stradali è compito delle autorità cantonali di ammissione alla circolazione (uffici della circolazione stradale / controlli dei veicoli a motore), l'esecuzione della LPAn e della LFE invece è compito dei relativi servizi specializzati cantonali (servizi veterinari / organi preposti alla protezione degli animali).

Ciò significa che i veicoli adibiti al trasporto regolare di animali dovrebbero di fatto essere controllati da entrambi i servizi. Ciò sarebbe però fastidioso per gli utenti, oltre che inefficiente.

In accordo con i servizi specializzati cantonali, rappresentati dall'Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC), e sulla base di un'inchiesta effettuata presso gli uffici cantonali della circolazione, sono gli uffici della circolazione stradale, rispettivamente i controlli dei veicoli a motore, a verificare nei veicoli utilizzati per il trasporto regolare di animali ad unghia fessa che le aree di trasporto siano stagne, attestandolo nella licenza di circolazione nel campo 14 «Decisioni dell'autorità» e apponendo al campo 25 «Carrozzeria» la relativa menzione.

3.2 Requisiti posti dalla legislazione sulla circolazione stradale

Licenza di circolazione con la necessaria menzione 130 da parte dell'ufficio della circolazione stradale per il trasporto di animali ad unghia fessa (bestiame grosso e bestiame minuto) da parte di negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali.

Licenza con l'attuale testo tedesco (130)

01-06 Name, Vornamen Wohnort Nom, prénoms Domicile Cognome, nomi Domicilio Num, prenum Domicil	07 Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Data di nasci			08 Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine Stadi d'origin				
	09 Versicherung Assurance Assicurazione Assicuranza							
	13 Kantonale Vermerke Verfügungen der Behörde Annotations cantonales Decisions de l'autorité Annotazioni cantonali Decisioni dell'autorità Annotazioni cantonali Disposizioni da l'autorità							
	130 Regelmässiger Tiertransport bewilligt für: Klauentiere Grossvieh							
A 15 Schild Plaque Targa Numer								
17 Bes. Verwendung Usage special Uso speciale Diever spezial								
19 Art des Fahrzeugs Genre de véhicule Genere di veicolo Gener dal vehicel					Lastwagen		Code 35	
21 Marke und Typ Marque et type Marca e tipo								
23 Fahrgestell-Nr. Châssis no Telato n. Schassis nr.								
25 Karosserie Carrosserie Carrozzeria Carrossaria					Viehtransport		Code 228	
26 Farbe Couleur Colore								
27 Plätze: Places: Posti: Piazz:					Total Total Totale Totale	(vorne) avant anteriori davanti	30 Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Paisa da vid	kg
18 Stammmummer N° matricule N. di matricola Nr. da matricola					Nutz-/Sattelast Charge utile/selle Carico utile/sella Chargia utila/sella		32	kg
24 Typengenehmigung Réception par type Approvazione del tipo Approvazioni dal tip					Gesamtwegicht Poids total Peso totale Paisa totale		33	kg
37 Hubraum Cylindrée Cilindrata Cilindrada					cm³	Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio Paisa cumposizion		34
76 Leistung Puissance Potenza Prestazion					kW	Anhängelast Poids remorquable Carico rimorchiato Chargia annessa		35
78 Leergewicht poids à vide peso a vuoto paisa da vid					kg	Dachlast Charge sur le toit Carico sul tetto Chargia sun il telg		36
38 1. Inverkehrsetzung 1 ^{re} mise en circulation 1 ^a messa in circolazione 1. entrata en circulazion					Emissionscode Code émissions Codice emissioni Code d'emissions		37	
38								
39 Prüfungen Expertises Perizie Examinazioni								

Spiegazioni:

Se il veicolo viene impiegato da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, nella licenza di circolazione deve essere presente la menzione (130 Tra-sporto di animali ad unghia fessa autorizzato: bestiame grosso / bestiame minuto).

Menzione in licenze più vecchie:

«Bestiame grosso»: la menzione conferma il trasporto di bestiame grosso e bestiame minuto.

13 Kantonale Vermerke Verfügungen der Behörde Annotations cantonales Decisions de l'autorité Annotazioni cantonali Decisioni dell'autorità Annotazioni cantonali Disposizioni da l'autorità				130 Transport von Klauentieren bewilligt: - Grossvieh			
27 Plätze: Places: Posti: Piazz:				Total Total Totale Totale	(vorne) avant anteriori davanti	30 Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Paisa da vid	kg
18 Stammmummer N° matricule N. di matricola Nr. da matricola				Nutz-/Sattelast Charge utile/selle Carico utile/sella Chargia utila/sella		32	kg
24 Typengenehmigung Réception par type Approvazione del tipo Approvazioni dal tip				Gesamtwegicht Poids total Peso totale Paisa totale		33	kg

Menzione in licenze più vecchie:

«Bestiame minuto»: la menzione conferma il trasporto di bestiame minuto.

13 Kantonale Vermerke Verfügungen der Behörde Annotations cantonales Decisions de l'autorité Annotazioni cantonali Decisioni dell'autorità Annotazioni cantonali Disposizioni da l'autorità				130 Transport von Klauentieren bewilligt: - Kleinvieh			
27 Plätze: Places: Posti: Piazz:				Total Total Totale Totale	(vorne) avant anteriori davanti	30 Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Paisa da vid	kg
18 Stammmummer N° matricule N. di matricola Nr. da matricola				Nutz-/Sattelast Charge utile/selle Carico utile/sella Chargia utila/sella		32	kg
24 Typengenehmigung Réception par type Approvazione del tipo Approvazioni dal tip				Gesamtwegicht Poids total Peso totale Paisa totale		33	kg

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; (OETV) RS 741.41

del 19 giugno 1995

Art. 93 Veicoli per il trasporto di animali (*altezza delle pareti*)

²¹ I veicoli per il trasporto di bestiame grosso devono essere muniti di pareti aventi un'altezza di almeno 1,50 m e quelli per il trasporto di bestiame piccolo, di almeno 0,60 m. Con dispositivi di attacco, reti e coperture deve essere impedito agli animali di sporgere la testa fuori dal veicolo.

Spiegazioni:

L'altezza richiesta delle pareti deve essere costituita da materiale resistente non perforato, senza aperture o buchi tappati.

Il **bestiame grosso** è definito come segue:

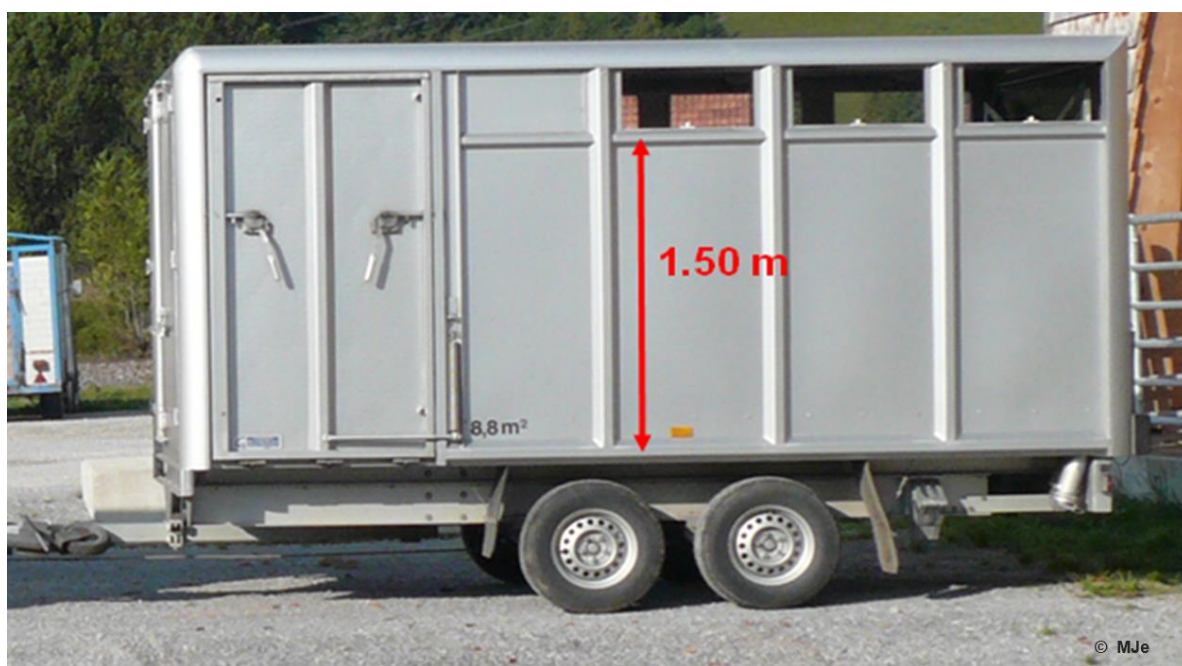
- equidi (animali della specie equina) e bovini di più di 3 mesi

Il **bestiame minuto** è definito come segue:

- pecore, capre, maiali e bovini fino a 3 mesi (incl. vitelli fino a un peso vivo di 200 kg)

I veicoli autorizzati per il trasporto di bestiame grosso possono trasportare anche bestiame minuto.

Pareti non perforate di almeno 1,50 metri



Pareti non perforate di almeno 0,60 metri



3.3 Requisiti posti dalla legislazione in materia di protezione degli animali

Ordinanza sulla protezione degli animali; (OPAn) RS 455.1

del 23 aprile 2008

Art. 159 Carico e scarico degli animali (rampe)

¹I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucchiolevoli se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico è uguale o superiore a 25 cm.

Se la distanza è inferiore a 25 cm, non devono essere utilizzate rampe se gli animali possono entrare e uscire rivolti in avanti.

Spiegazioni:

Se sono necessarie, le rampe devono poter essere trasportate insieme agli animali e utilizzate. È possibile evitare di trasportare le rampe assieme agli animali se nel luogo di spedizione e di destinazione sono presenti strutture conformi al corretto carico e scarico degli animali.

Le rampe devono essere costruite con un materiale antisdrucchiolevole o esserne rivestite ed avere una larghezza tale che gli animali possano salire e scendere senza impe-dimenti.

Esempio:

Mezzo di trasporto senza rampa.



Spiegazioni:

Se gli animali vengono trasportati in veicoli senza rampe devono poter essere caricati e scaricati camminando in avanti.

Art. 159 Carico e scarico degli animali (assi trasversali)

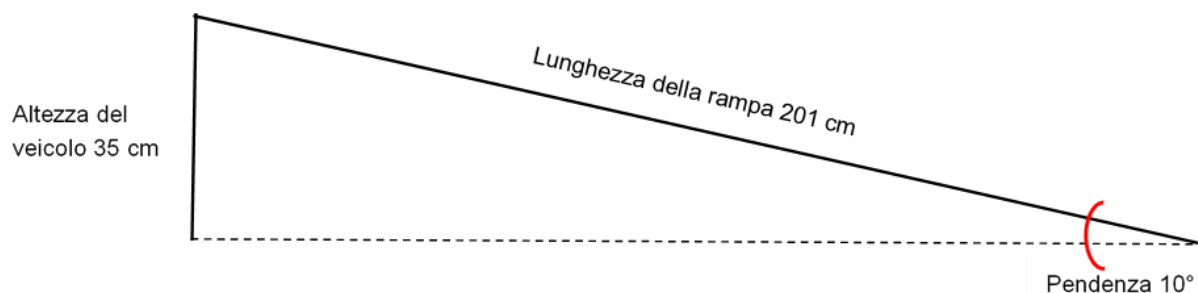
1^{ter} Le rampe devono essere provviste di assi trasversali se l'inclinazione supera 10 gradi.

Spiegazioni:

La pendenza di 10° risulta dal rapporto tra la lunghezza della rampa e la distanza fra superficie della carreggiata e pavimento del veicolo.

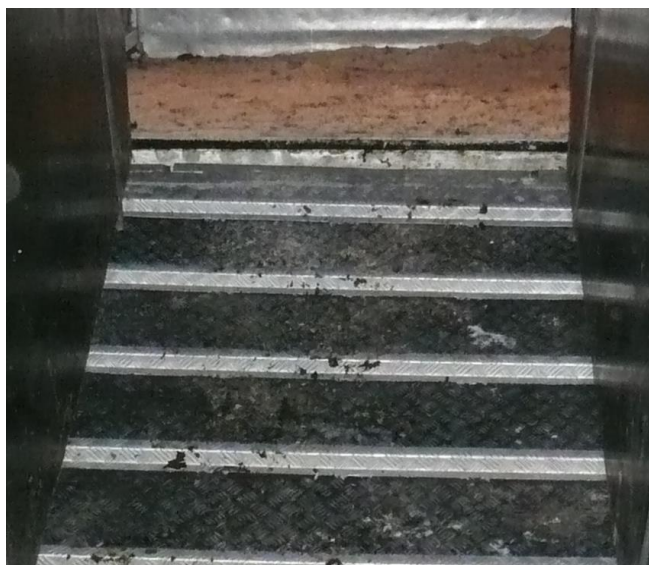
Se vengono superati i 10° si devono applicare le assi trasversali che dovrebbero impedire che gli animali scivolino.

Esempio di misurazione di una pendenza di 10°.



- *Lo spessore delle assi trasversali deve essere compreso tra i 10 e i 35 mm.*
- *La larghezza delle assi trasversali deve essere compresa tra i 25 e i 50 mm.*
- *La distanza tra due assi trasversali deve essere compresa tra i 150 e i 350 mm.*

Distanze ideali tra le assi trasversali



Distanze eccessive tra le assi trasversali



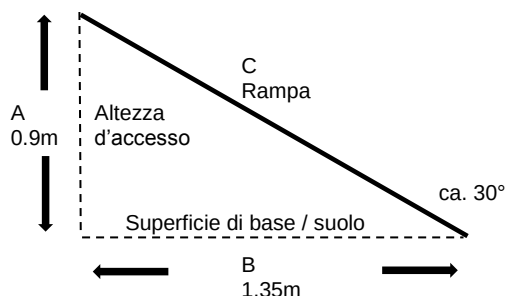
Art. 159 Carico e scarico degli animali (pendenza delle rampe)

1bis Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi.

Spiegazioni:

La pendenza delle rampe non deve superare i 30°. Eventuali fessure tra la rampa e il veicolo, nonché tra la rampa e il suolo non devono essere ampie al punto tale che l'animale possa ferirsi. La comodità di salita e discesa per l'animale aumenta al diminuire della pendenza. Se la distanza tra la rampa e la carrozzeria del veicolo o il suolo è ampia al punto tale che l'animale possa ferirsi, lo spazio va coperto o riempito.

Esempio di rampa con una pendenza massima ammessa di 30°



A = 2 parti su B = 3 parti ⇒ ca. 30°

Esempio:

A = 0.9 m su B = 1.35 m ⇒ ca. 30°

Esempio di fessura:

Fessura molto grande tra la carrozzeria del veicolo e la rampa. In questo esempio anche le protezioni laterali delle rampe non rispettano le prescrizioni.



A dipendenza delle sue dimensioni, salendo o scendendo l'animale può ferirsi a causa della distanza eccessiva tra la rampa e il pavimento del veicolo.

Art. 159 Carico e scarico degli animali (protezioni laterali delle rampe)

1^{ter} Le rampe devono essere provviste di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano e l'altezza del ponte di carico non supera i 50 cm.

Spiegazioni:

Altezza delle protezioni laterali: (misurata perpendicolarmente al suolo)

- per bestiame grosso: 100 cm
- per bestiame minuto: 80 cm

Lunghezza delle protezioni laterali:

- Le protezioni laterali devono essere vicine al veicolo in modo tale che non risultino delle fessure che potrebbero ferire gli animali. (distanza massima tra il veicolo e la protezione laterale: 10 cm)
- Per il trasporto di animali liberi vanno applicate su tutta la lunghezza delle rampe
- Per il trasporto di animali condotti a mano a partire da 50 cm da terra.

Caratteristica:

- Chiuse o perforate

Le protezioni laterali delle rampe devono poter essere trasportate e utilizzate sempre.

È possibile rinunciare di trasportare le protezioni laterali delle rampe assieme agli animali se nel luogo di spedizione e di destinazione sono presenti strutture conformi alle prescrizioni di cui sopra per il corretto carico e scarico degli animali.

Distanza non ammessa tra veicolo e protezioni laterali delle rampe.



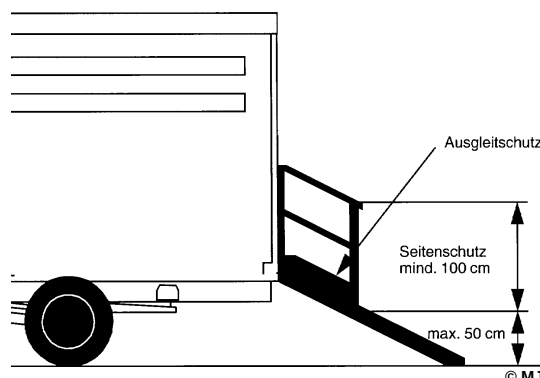
Distanza corretta tra veicolo e protezioni laterali delle rampe.



Protezioni laterali:

bestiame grosso / minuto condotto

Dal suolo all'estremità inferiore delle protezioni laterali l'altezza non deve superare i 50 cm.

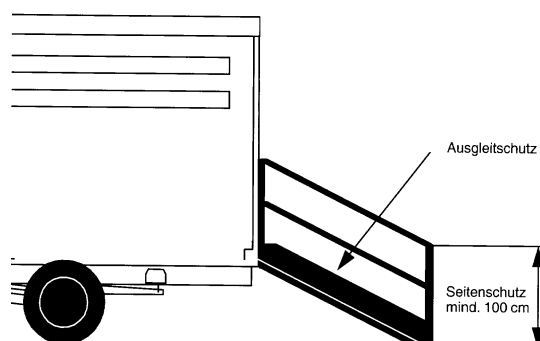


© MJe

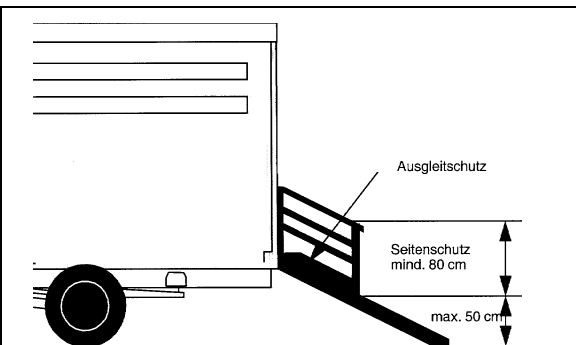
Protezioni laterali:

bestiame grosso / minuto libero

Le protezioni laterali devono essere applicate sull'intera lunghezza della rampa.



© MJe

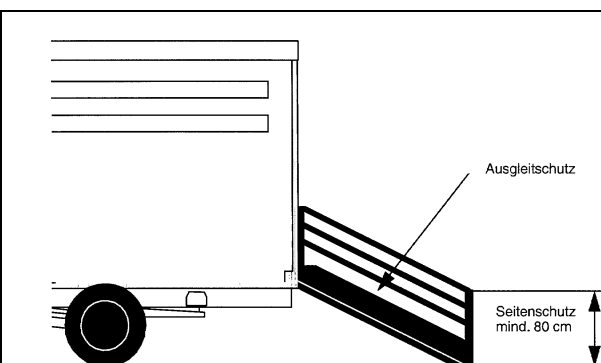


© MJe

Protezioni laterali:

bestiame minuto condotto

Dal suolo all'estremità inferiore delle protezioni laterali l'altezza non deve superare i 50 cm.



© MJe

Protezioni laterali:

bestiame minuto libero

Le protezioni laterali devono essere applicate sull'intera lunghezza della rampa.

Art. 158

Separazione degli animali

¹Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l'età e il sesso.

²Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.

Spiegazioni:

La separazione può essere effettuata diversamente a dipendenza della specie animale. Il dispositivo di separazione deve sopportare la pressione effettuata dagli animali e impedire che essi possano infilarsi sotto, sopra o attraverso il dispositivo. Fanno eccezione gli animali giovani che dipendono dai genitori.

Si può rinunciare alla separazione se gli animali sono abituati ad essere legati e si sopportano a vicenda e durante il trasporto sono legati.

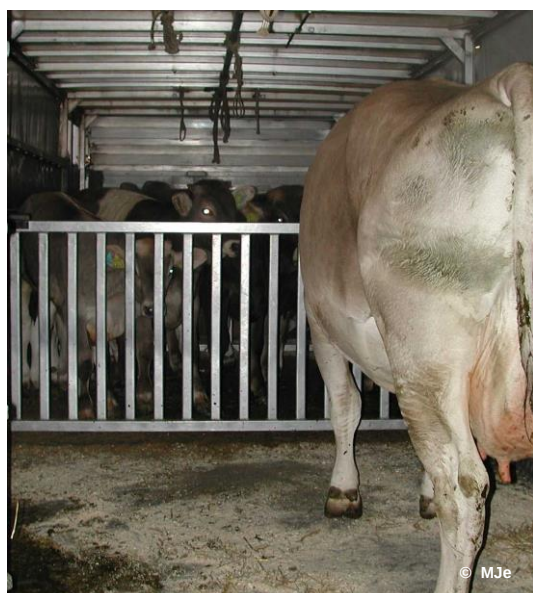
Se gli animali vengono caricati a gruppi, per limitare morsicature e lotte gerarchiche, nel limite del possibile vanno mantenuti i gruppi in cui essi hanno già vissuto.

Ulteriori informazioni sulle pareti divisorie: www.usav.admin.ch > Trasporto di animali > Requisiti > Ulteriori informazioni (Informazioni tecniche - Protezione degli animali)

Separazioni di bovini provenienti da effettivi diversi



Possibile separazione tra bestiame minuto e grosso



Possibile separazione di bestiame grosso



Art. 159 Carico e scarico degli animali (illuminazione interna)

²Al momento del carico, l'interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.

Spiegazioni:

Gli animali non entrano volentieri in spazi bui sconosciuti. La zona di carico deve poter essere illuminata al momento del carico.

Art. 165¹ Mezzi di trasporto (illuminazione)

a. I mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per controllare gli animali.

Spiegazioni:

Tutte le zone di trasporto devono poter essere illuminate in qualsiasi momento.

Art. 160 Trattamento di determinate specie animali (legare gli equidi)

¹ Gli equidi devono essere legati durante il trasporto; sono eccettuati gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie.

Spiegazioni:

Se si trasportano in gruppo equidi (poni o cavalli piccoli) con un'altezza al garrese di al massimo 148 cm, si può fare a meno di legarli a condizione che gli animali si sopportino a vicenda e non siano ferrati.

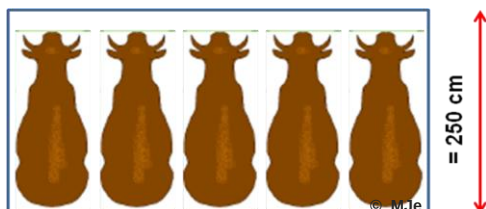
Art. 160 Trattamento di determinate specie animali (disporre di traverso i bovini)

³I bovini trasportati legati e il cui peso supera 500 kg non possono essere collocati di traverso se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri.

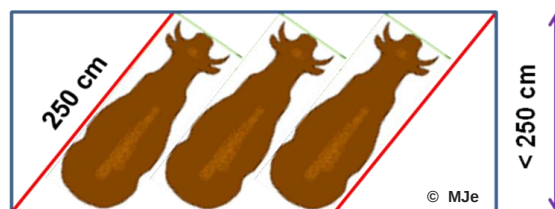
Spiegazioni:

In caso di veicoli di trasporto con una larghezza esterna inferiore ai 2,50 m, i bovini trasportati legati il cui peso supera 500 kg non possono essere collocati di traverso.

Se gli animali vengono messi in un veicolo più stretto con una struttura fissa diagonale lunga più di 2,50 m, allora il trasporto è permesso.



Collocazione trasversale di bovini oltre i 500 kg



Collocazione diagonale di bovini oltre i 500 kg

Art. 160 Trattamento di determinate specie animali (*legare i bovini*)

²È vietato servirsi delle corna, dell'anello nasale o di corde per legare i bovini.

Spiegazioni:

L'opzione migliore per i bovini abituati ad essere legati è essere legati con una cavezza di corda. I bovini legati devono poter stare in piedi eretti.

Mucca legata correttamente con una cavezza.



Art. 160 Trattamento di determinate specie animali (*tori*)

⁴I tori di età superiore a 18 mesi devono portare un anello nasale. Si può rinunciare all'anello nasale se, prima dello spostamento o della macellazione:

- a. i tori sono tenuti prevalentemente in una mandria all'aperto o in gruppo a stabulazione libera; e**
- b. sono state prese le precauzioni necessarie per garantire un trasporto sicuro nonché un carico e uno scarico sicuri.**

Spiegazioni:

Solo i tori di oltre 18 mesi provenienti da stabulazione fissa devono portare un anello nasale. L'anello nasale serve come aiuto per la condotta. L'art. 17 lett. I OPAn proibisce di legare i tori all'anello. È anche proibito far passare attraverso l'anello la corda con cui l'animale viene legato.

Art. 165¹ Mezzi di trasporto (peculiarità)

- a. Le parti con le quali gli animali entrano in contatto devono essere costruite con un materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo.**

Spiegazioni:

Nei pressi degli animali da trasportare non devono trovarsi oggetti appuntiti, affilati e sporgenti. Attrezzature danneggiate od oggetti caricati assieme agli animali non devono ferirli.

Art. 165¹ Mezzi di trasporto (fissaggio delle porte)

- b. Le porte, le finestre e i finestrini devono poter essere fissati in modo sicuro durante il trasporto.**

Spiegazioni:

Le porte e le finestre devono poter essere fissate in modo tale che gli animali non le possano aprire. Per evitare la fuga degli animali dal veicolo e per garantire l'approvvigionamento controllato di aria fresca, tutte le aperture vanno fissate in modo sicuro di preferenza dall'esterno.

Sistema di sicurezza delle serrature



Art. 165¹ Mezzi di trasporto (pavimenti antisdrucchiolevoli)

- c. Mediante pavimenti antisdrucchiolevoli, pareti divisorie, tramezzi e dispositivi di sostegno si deve evitare il rischio che gli animali scivolino o i contenitori si spostino.**

Spiegazioni:

Un pavimento in lamiera striata, in legno o ricoperto di gomma non garantisce una sicurezza antisdrucchio. Lo strame adeguato evita lo scivolamento. Le pareti divisorie devono essere costruite e fissate in modo da sopportare il carico degli animali.

Art. 164 Mezzi di trasporto (lettiera)

Fatta eccezione per il trasporto professionale di volatili e conigli in contenitori standard, il pavimento del mezzo di trasporto e il fondo dei contenitori devono essere coperti con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l'urina e le feci e sia appropriato per il riposo.

Spiegazioni:

Una lettiera adeguata deve avere le seguenti caratteristiche:

- *povera di polvere*
- *assorbente*
- *compatibile con gli animali da trasportare*

Materiali equivalenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- *morbidi*
- *assorbenti*
- *compatibili con gli animali da trasportare*

Una lettiera troppo spessa in certi casi non può garantire la sicurezza antisdrucchio.

Lettiera a copertura totale, ad esempio con segatura esente da polvere.



Art. 165¹ Mezzi di trasporto (dispositivi d'attacco)

- d. I dispositivi d'attacco devono essere abbastanza resistenti da non spezzarsi durante il trasporto in seguito a normale sollecitazione. Devono essere sufficientemente lunghi affinché gli animali possano stare in posizione eretta naturale.**

Spiegazioni:

I dispositivi d'attacco sono parte integrante della carrozzeria del veicolo e dovrebbero trovarsi almeno all'altezza del petto dell'animale da trasportare.

Il collegamento tra il dispositivo d'attacco e l'animale (corda, fune o catena) deve essere lungo almeno quanto necessario per permettere all'animale di stare in piedi con una postura normale. Collegamenti troppo lunghi tra il dispositivo d'attacco e l'animale possono essere fonte di pericolo, ad esempio causando lo strangolamento degli animali.

Art. 165¹ Mezzi di trasporto (spazio minimo)

- f. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Per gli animali da reddito devono essere soddisfatti i requisiti di spazio minimo di cui all'allegato 4.**

Spiegazioni:

Le dimensioni minime devono essere rispettate per quanto riguarda la superficie e l'altezza. Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale. A seconda della durata del trasporto, delle condizioni degli animali e delle condizioni climatiche può essere necessario aumentare adeguatamente i valori minimi. Per la determinazione dell'altezza minima di uno scompartimento di trasporto fa stato l'altezza al garrese dell'animale più alto del gruppo.

In considerazione delle divergenze dalle misure, a volte imposte delle apparecchiature, sono ammesse le seguenti tolleranze:

- per determinare il numero ammesso di animali, in scompartimenti che offrono spazio ad almeno 10 animali si arrotonda di un capo intero verso l'alto se la superficie disponibile in eccesso corrisponde ad almeno mezzo animale;*
- in scompartimenti piccoli che offrono spazio a meno di 10 animali l'arrotondamento per eccesso del numero di animali non è permesso;*
- il numero totale di animali caricati non deve superare quello massimo ammesso calcolato sulla base della superficie complessiva dello spazio di carico.
(Superficie totale dello spazio di carico divisa per la superficie minima per animale);*
- nel calcolo del numero massimo ammesso di animali per superficie di carico si arrotonda per eccesso se la superficie calcolata disponibile in eccesso corrisponde ad almeno mezzo animale.*

Art. 165¹ Mezzi di trasporto (spazio minimo)

- f. Se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di cui all'allegato 4, è necessario inserire pareti divisorie. Occorre tenere conto delle esigenze delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura.**

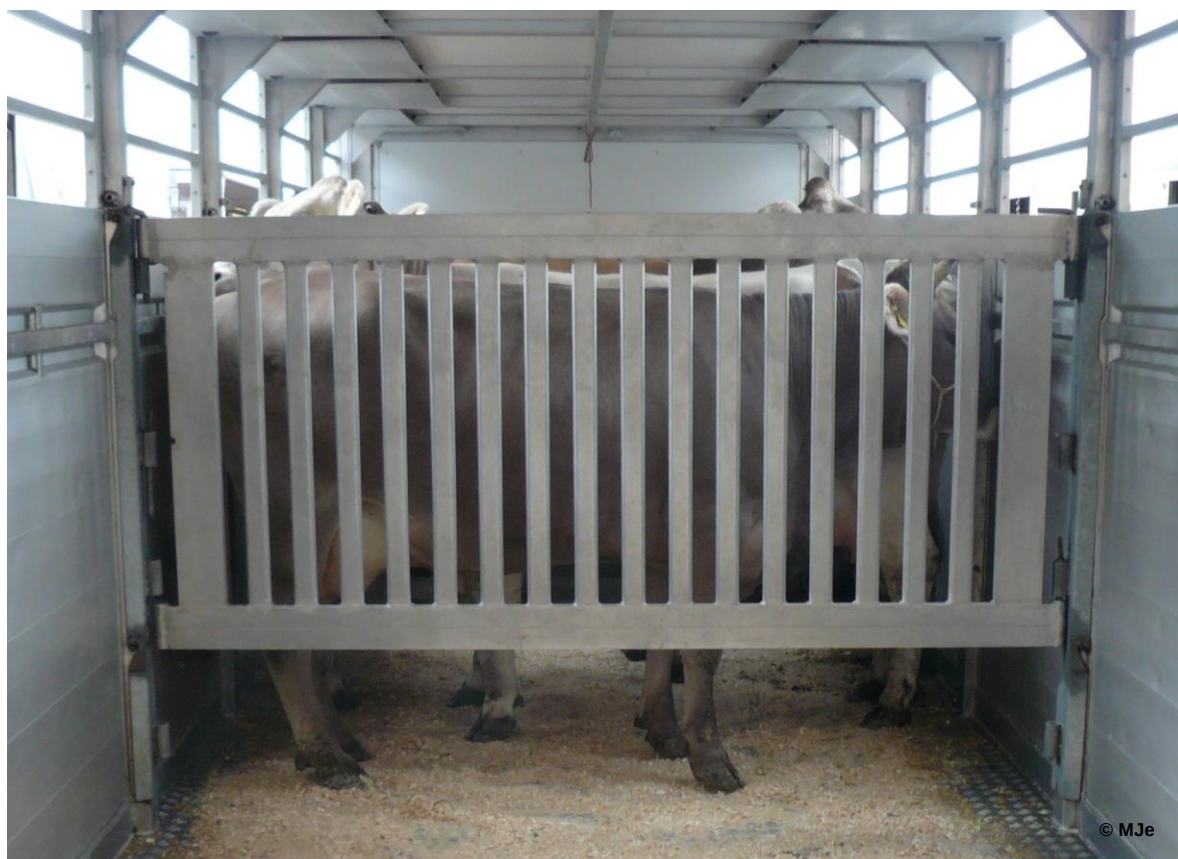
Spiegazioni:

Le separazioni devono essere costruite in modo che gli animali possono essere tenuti con sicurezza in una determinata superficie limitata.

In caso di una superficie di base eccessiva, gli animali possono perdere più facilmente l'equilibrio e ferirsi.

Si può fare a meno di separazioni se viene trasportato un unico animale della specie bovina, abituato ad essere legato, in un veicolo con una superficie di trasporto massima di 10 m².

Separazione corretta per rispettare la superficie di trasporto



Art. 165¹ Mezzi di trasporto (aria fresca)

- g I mezzi di trasporto devono essere provvisti di aperture adeguatamente collocate che garantiscano un sufficiente afflusso di aria fresca.**

Spiegazioni:

L'aria fresca è importante. A questo proposito bisogna però badare a evitare correnti d'aria e risucchi di gas di scarico. Va prestata attenzione se gli animali sono esposti all'aria dovuta al movimento del veicolo.

Art. 165¹ Mezzi di trasporto (protezione dalle condizioni meteorologiche)

g. Occorre assicurare la protezione da condizioni meteorologiche avverse e dai gas di scarico del mezzo di trasporto.

Spiegazioni:

I mezzi di trasporto non devono necessariamente essere provvisti di un tetto. A dipendenza del tipo di animale e della forma di allevamento è necessario un tetto come protezione dall'aria dovuta al movimento del veicolo. Un tetto è utile perché fa sì che gli animali non siano esposti alle condizioni meteorologiche.

La protezione dall'aria dovuta al movimento è particolarmente importante per il trasporto di pollame.

Sono considerati influssi dannosi dovuti alle condizioni meteorologiche:

- *il cambiamento delle condizioni climatiche tra l'allevamento e il trasporto;*
- *l'irraggiamento solare;*
- *la pioggia;*
- *la neve;*
- *il freddo.*

Protezione corretta dalle condizioni meteorologiche con tetto e sportelli dell'aerazione sistemati correttamente



Art. 165¹ Mezzi di trasporto (griglia di chiusura)

h. Nella parte posteriore dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia.

Spiegazioni:

La griglia di chiusura deve impedire che gli animali possano cadere dal mezzo di trasporto o fuggire quando si apre il portellone posteriore del veicolo.

Ulteriori informazioni sulla griglia di chiusura: www.usav.admin.ch > Trasporto di animali > Requisiti > Ulteriori informazioni (Informazioni tecniche - Protezione degli animali)

Come lo indica il nome, una griglia di chiusura deve:

- essere fatta in modo tale che gli animali non possano fuggire quando il portellone posteriore è aperto;
- sopportare anche una forza intensa da parte degli animali, senza rompersi o piegarsi;
- poter essere bloccata in modo che gli animali non possano aprirla;
- essere costruita in modo che gli animali non possano scavalcarla, passarci sotto o attraverso.

Valgono gli stessi requisiti anche per le pareti divisorie usate per separare la superficie di trasporto.

Di seguito una selezione di possibili griglie di chiusura:

Griglia di chiusura per bestiame grosso e minuto



3.3 Requisiti posti dalla legislazione in materia di protezione degli animali

Griglia di chiusura per bestiame minuto



Protezioni laterali della rampa richiuse



Griglia di chiusura nell'agricoltura



Dispositivo di chiusura NON ammesso



Dispositivo di chiusura NON ammesso



Art. 165¹ Mezzi di trasporto (superficie di carico in m²)

- i. Sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali da reddito di cui all'allegato 4, esclusi i volatili, deve essere indicata in modo chiaramente visibile dall'esterno la superficie di carico disponibile in m², eventualmente per piano.

Spiegazioni:

La dicitura deve essere applicata in modo che possa essere letta anche quando le porte della superficie di carico e le rampe sono aperte.

In caso di veicoli per il trasporto di pollame e di equini si può rinunciare alla dicitura della superficie, se il pollame viene separato tramite contenitori per il trasporto e gli equidi (animali della specie equina) con tramezzi o divisori.

È considerata superficie di carico:

- la superficie effettiva in m² a disposizione degli animali (senza le superfici occupate da passaruote, recinti o griglie fissi, nonché da altre strutture, e quindi non disponibili per gli animali).

La dicitura della superficie di carico deve soddisfare i seguenti criteri:

- carattere alto almeno 6 cm;
- ben leggibile;
- davanti a sinistra oppure sulla parte posteriore del veicolo.

Superficie in m² a disposizione degli animali.



Art. 165¹ Mezzi di trasporto (allegato 4)

- i. Nel veicolo deve essere presente anche una copia dell'allegato 4.

Spiegazioni:

Alla fine di questo aiuto all'esecuzione si trova l'allegato 4.

Art. 165¹ Mezzi di trasporto (scritta «Animali vivi»)

- j. Sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali deve essere applicata in modo ben visibile, nella parte anteriore e in quella posteriore, la scritta «Animali vivi» o un'indicazione analoga.

Spiegazioni:

Oltre alla scritta «Animali vivi» vengono accettate per analogia anche scritte come «Trasporti di animali», «Trasporti di bestiame», «Trasporti di cavalli», «Cavalli da sport», ecc.

Per la definizione di «professionale» v. pagina 16.

Si consiglia comunque di apporre la scritta su tutti i mezzi che trasportano animali.

La scritta «Animali vivi» deve soddisfare i seguenti punti:

- carattere alto almeno 12 cm;
- ben leggibile in scrittura orizzontale, stampatello;
- applicata ad almeno 100 cm sopra la carreggiata;
- davanti e dietro (sui veicoli);
- dietro (sui rimorchi).

Veicolo con ottima iscrizione in carattere ben leggibile.



Art. 166 Merci trasportate insieme agli animali

¹Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare lesioni, dolori o sofferenze agli animali.

²Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.

Spiegazioni:

Se viene trasportata della merce nello stesso mezzo di trasporto bisogna badare che questa sia ben assicurata e che si trovi fuori dalla portata degli animali.

Con gli animali non possono essere trasportate merci che ne compromettono il benessere (emissione eccessiva di odori o di rumori, ecc.).

3.4 Pulizia e disinfezione

Legge sulle epizootie; (LFE)

RS 916.40

del 1 luglio 1966

Art. 23 Pulizia e disinfezione dei veicoli

I veicoli, impianti e utensili usati per il trasporto di animali sono dei veicoli puliti dopo ogni uso e, su ordine dell'autorità, disinfettati.

Spiegazioni:

La pulizia dei veicoli deve avvenire prima del prossimo trasporto di animali. Dopo la pulizia, tutti gli stabulari, le battute interne delle porte e le parti interne delle rampe devono essere puliti. La pulizia è considerata conclusa quando il veicolo è privo di escrementi animali e di stame.

Ordinanza sulle epizootie; (OFE)

RS 916.401

del 27 giugno 1995

Art. 25 Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali (pulizia)

³**Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell'autorità.**

Spiegazioni:

I veicoli vanno puliti accuratamente dopo ogni trasporto. In caso di trasporto a un mercato, a un'esposizione, ecc., se nelle vicinanze non vi è una possibilità di lavare il veicolo vi si può rinunciare prima del prossimo trasporto di animali alle seguenti condizioni:

- *la superficie di carico va pulita superficialmente dagli escrementi solidi e ricoperta con sufficiente stame secco e pulito;*
- *tutti gli animali trasportati provengono esclusivamente dalla stessa azienda (azienda detentrica di animali, mercato, esposizione, ecc.) e vengono direttamente ritrasportati all'azienda di provenienza.*

Ordinanza sulla protezione degli animali; (OPAn) RS 455.1

del 23 aprile 2008

Art. 163 Pulizia e disinfezione (mezzi e contenitori di trasporto)

I piani di carico e i contenitori devono essere puliti dopo il trasporto e disinfettati su disposizione degli organi di controllo ufficiali.

Spiegazioni:

Tutti i settori di trasporto devono essere puliti dopo il trasporto per ragioni sanitarie ed igieniche. I settori di carico devono essere puliti al più tardi prima del prossimo trasporto di animali.

Secondo la legislazione sulla protezione degli animali, essi non possono essere caricati in settori ancora sporchi di escrementi solidi e liquidi, oppure ricoperti da strame sporco.

Stazione di lavaggio presso un'azienda di macellazione.



3.5 Ripartizione del peso

Legge federale sulla circolazione stradale; (LCStr)

del 19 dicembre 1958

Art. 30 Sovraccaricare

21 veicoli non devono essere sovraccaricati. Il carico deve essere collocato in modo che non sia di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non possa cadere. I carichi sporgenti devono essere segnalati, di giorno e di notte, in modo ben visibile.

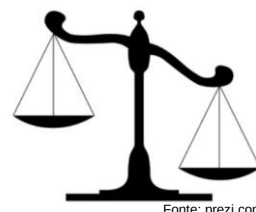
Spiegazioni:

Il conducente è responsabile del carico e della sicurezza del veicolo. L'entità del carico deve essere tale che il peso totale riportato nella licenza di circolazione non venga superato. Ciò vale anche nel caso in cui la superficie di carico dovesse permettere una maggiore densità di occupazione.

Nell'impiego di rimorchi si deve tener conto anche del carico del dispositivo di appoggio (detto anche carico del timone).

Il peso totale ma anche il carico utile non possono essere superati.

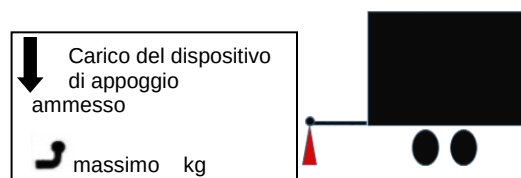
L'effettivo peso di carico ammesso può essere minore del carico utile indicato nella licenza di circolazione. Determinante è la differenza tra il peso totale riportato nella licenza di circolazione e il peso misurato sulla bilancia del veicolo vuoto con almeno il 90% del serbatoio pieno e il conducente a bordo.



Fonte: prezi.com

Nell'impiego di rimorchi si deve tener conto del carico del dispositivo di appoggio. La ripartizione sbagliata del peso (troppo o troppo poco carico del dispositivo di appoggio) ha già provocato incidenti.

Se il carico del dispositivo di appoggio del veicolo e del rimorchio sono diversi, il valore più basso tra i due non può essere superato.



4. Contenitori di trasporto

4.1 Requisiti posti dalla legislazione in materia di protezione degli animali

I contenitori di trasporto sono strutture per il trasporto di animali che non sono collegate con un veicolo (ad es. gabbie, cassoni, scatole, container, ecc.).

Ordinanza sulla protezione degli animali; (OPAn) RS 455.1

del 23 aprile 2008

Art. 167¹ Contenitori di trasporto (*pericolo di ferimento*)

I contenitori di trasporto devono essere:

- a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;

Art. 167¹ Contenitori di trasporto (*sollecitamento del trasporto*)

I contenitori di trasporto devono essere:

- b. sufficientemente robusti da sopportare le normali sollecitazioni del trasporto senza gravi danni e da non poter essere distrutti dagli animali;

Art. 167¹ Contenitori di trasporto (*fuga*)

I contenitori di trasporto devono essere:

- c. costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;

Art. 167¹ Contenitori di trasporto (*spaziosità*)

I contenitori di trasporto devono essere:

- d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;

Spiegazioni:

Il conducente è responsabile del carico e della sicurezza del veicolo. Ciò significa che l'altezza e la lunghezza del contenitore devono essere adeguate all'animale. La larghezza del contenitore si basa sull'animale trasportato.

- Nel caso del pollame fanno stato le condizioni di spazio minimo di cui all'allegato 4.

Ulteriori informazioni sul trasporto di pollame: www.usav.admin.ch > Trasporto di animali > Requisiti > Ulteriori informazioni (Informazioni tecniche - Protezione degli animali)

4.2 Contenitori per il trasporto di pollame

Casse per il trasporto di pollame sovrapponibili con fondo non perforato.



Fonte: Internet

Art. 167¹ Contenitori di trasporto (*aria fresca*)

I contenitori di trasporto devono essere:

- e. provvisti di sufficienti aperture d'aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;**

Art. 167¹ Contenitori di trasporto (*accudimento degli animali*)

I contenitori di trasporto devono essere:

- f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata che possano essere utilizzate senza che gli animali riescano a fuggire.**

5. Indice analitico

A	A titolo professionale	- requisiti	16
		- attestato	15
	Accudimento	- degli animali, competenza	13
	Allegato 4	- spazio minimo	39 / 49
	Altezza	- pareti del veicolo	23
		- protezioni laterali delle rampe	27 / 28
	Altezza delle pareti	- mezzi di trasporto per bestiame grosso o minuto	23
	Animali vivi	- scritta	40
	Anello nasale	- impiego nei tori	31
	Antisdrucchiolo	- pavimento del mezzo di trasporto	33
	Aperture	- da assicurare nel mezzo di trasporto	32
	Aria fresca	- afflusso	35
	Assi trasversali	-rampe	25
	Azienda di trasporto	- requisiti	20
B	Bestiame grosso - definizione		23
	Bestiame lattifero	- munto due volte al giorno	17
	in lattazione		
	Bestiame minuto - definizione		23
	Bovini	- legare	31 / 34
C	Certificato di accompagnamento	- compilare, correzioni	6 / 7 / 8
	Commercio bestiame	- definizione e requisiti	20
	Competenza	- accudimento degli animali	13
	Conducente	- responsabilità	11 / 18
	Contenitori di trasporto	- definizione	44 / 45
	Controlli	- dei servizi specializzati cantonali	4
D	Destinatario	- responsabilità	19
	Detentore di animali	- requisiti	6
	Diritto di accesso - degli organi esecutivi		3
	Disinfezione	- delle aree di trasporto	41 / 42
	Disposizione trasversale	- di bovini legati	30
	Documenti	- certificato di accompagnamento / dichiarazione sanitaria	6 / 7 / 8
	Durata del trasporto	- definizioni	12
E	Equidi	- animali della specie equina	12
	Escrementi	- fuoriuscita dal veicolo	20 / 21
	Esecuzione	- per il trasporto di animali da parte dei servizi cantonali	3
F	Formazione e formazione continua	-organizzatore di corsi	14 / 15
		- conducente	14 / 15
G	Griglia di chiusura	- nel veicolo	37 / 38
	Guida	- rispettosa	17
H			
I	Idoneità al trasporto	- definizioni, selezione degli animali	8
	Illuminazione	- nel mezzo di trasporto	30
	Illuminazione interna	- durante il carico	30
	Inutile ritardo	- effettuare rapidamente il trasporto	3
	Iscrizione	- animali vivi e superficie in m ²	39 / 40
J/K			

L	Legare	- eqidi (cavalli)	30 / 34
		- bovini/tori	31 / 34
M	Macellaio	- condizioni	20
	Macelli	- pulizia	41
	Merce trasportata	- insieme agli animali	40
N/O			
P	Pareti divisorie	- area di carico	35
	Pavimento	- antisdrucchiabile	33
	Preparazione	- degli animali per il trasporto	9
	Protezione dalle condizioni meteorologiche	- tetto	36
	Pulizia	- prima e dopo il trasporto	41 / 42
Q			
R	Rampe	- eccezioni incluse	24
		- pendenza	26
		- protezioni laterali	27 / 28
		- assi trasversali	25
	Regolare	- requisiti per i mezzi di trasporto	20 / 21 / 22
	Responsabilità	- destinatario	19
		- conducente	11 / 17
		- detentore di animali	6
S	Scritta	- animali vivi, m ²	39 / 40
	Selezione animali	- idoneità al trasporto	8
	Separazione	- nel mezzo di trasporto	29
	Servizio protezione animali	- Servizio veterinario / veterinario cantonale	3
	Soste	- requisiti	12
	Sovraccarico	- peso	43
		- superficie e altezza secondo l'allegato 4	34 / 35
	Spazio minimo	- superficie e altezza di trasporto	34 / 35
	Specie equina	- legare	30 / 34
	Speditore	- detentore di animali, responsabilità	6 / 7 / 8
	Strame/lettiera	- su tutta la superficie del veicolo	33
			5. Indice analitico
	Superficie	- superficie di trasporto	39
	Superficie di carico	- in m ² , scritta	39
	Superficie doppia	- separazioni	35
T	Tempo di percorrenza	- definizione /calcolo	10 / 11
	Tempo di trasporto	- definizione	12
	Tetto	- protezione dalle condizioni meteorologiche	36
	Trasporti internazionali	- definizioni, autorizzazioni	18
U			
V	Veicolo	- attestazione per l'impiego regolare	20 / 21 / 22
		- larghezza (carico trasversale bovini)	30
		- altezza delle pareti (zona di carico)	23
W/X			
Y/Z			

6. Allegato 4 dell'ordinanza sulla protezione degli animali

Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito

Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale, non sono ammesse misure inferiori.

A seconda della durata del trasporto, delle condizioni degli animali e delle condizioni climatiche può essere necessario aumentare adeguatamente i valori minimi.

Tabella 1 Spazio minimo per il trasporto di bovini

Peso in kg	Superficie per animale in m ²	Altezza minima del compartimento in cm
40- 80 kg	0,30	Altezza al garrese + 20 cm
80-150 kg	0,40	Altezza al garrese + 25 cm
150-250 kg	0,80	Altezza al garrese + 25 cm
250-350 kg	1,00	Altezza al garrese + 35 cm
350-450 kg	1,20	Altezza al garrese + 35 cm
450-550 kg	1,40	Altezza al garrese + 35 cm
550-700 kg	1,60	Altezza al garrese + 35 cm
oltre 700 kg	1,80	Altezza al garrese + 35 cm

suini

Peso in kg	Superficie per animale in m ²	Altezza minima del compartimento in cm
fino a 15 kg	0,09	75 cm
15 - 25 kg	0,12	75 cm
25 - 50 kg	0,18	75 cm
50 - 75 kg	0,30	90 cm
75 - 90 kg	0,35	100 cm
90-110 kg	0,43	100 cm
110-125 kg	0,51	100 cm
125-150 kg	0,56	110 cm
150-200 kg	0,69	110 cm
oltre 200 kg	0,82	110 cm

Tabella 2 Spazio minimo per il trasporto di ovini tosati

Peso in kg	Superficie per animale in m ²	Altezza minima del compartimento in cm
30 - 45 kg	0,25	Altezza al garrese + 25 cm
45 - 60 kg	0,33	Altezza al garrese + 30 cm
oltre 60 kg	0,40	Altezza al garrese + 30 cm

ovini non tosati

Peso in kg	Superficie per animale in m ²	Altezza minima del compartimento in cm
< 30 kg	0,20	Altezza al garrese + 20 cm
30 - 45 kg	0,25	Altezza al garrese + 25 cm
45 - 60 kg	0,40	Altezza al garrese + 30 cm
oltre 60 kg	0,50	Altezza al garrese + 30 cm

pecore in gestazione avanzata e montoni d'allevamento

	Superficie per animale in m ²	Altezza minima del compartimento in cm
pecore	0,50	Altezza al garrese + 30 cm
montoni	0,50	Altezza al garrese + 30 cm

caprini

Peso in kg	Superficie per animale in m ²	Altezza minima del compartimento in cm
< 35 kg	0,25	Altezza al garrese + 50 cm
35 - 55 kg	0,33	Altezza al garrese + 50 cm
oltre 55 kg	0,50	Altezza al garrese + 50 cm

equini

	Superficie per animale in m ²	Altezza minima del compartimento in cm
puledri	0,85	Altezza al garrese + 40 cm
cavalli leggeri	1,40	Altezza al garrese + 40 cm
cavalli medi	1,60	Altezza al garrese + 40 cm
cavalli pesanti	1,90	Altezza al garrese + 40 cm

Tabella 3 Spazio minimo per il trasporto di galline, oche, anatre e tacchini adulti

Peso in kg	Superficie per kg di peso vivo in cm ² /kg	Altezza minima del compartimento in cm
fino a 1,6 kg	180	24
fino a 3,0 kg	160	24
fino a 5,0 kg	115	25
fino a 10,0 kg	105	30
fino a 15,0 kg	105	35
oltre 15,0 kg	90	40

pulcini di un giorno

Peso in kg	Superficie per animale in cm ²	Altezza minima del compartimento in cm
pulcini e anatre di un giorno	21	10
oche e tacchini di un giorno	35	10